



**COMUNICATO UFFICIALE N.243**  
**Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 219/AA al N. 226/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 13 FEBBRAIO 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 219/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1552 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Salvatore FALLICO e della società USD CAMPOMORONE LADY, avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE FALLICO, Presidente e legale rappresentate della Società USD Campomorone Lady, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l'accordo economico sottoscritto con la calciatrice Alessia Guardo (tesseramento del 4/10/2013) per la stagione sportiva 2018/2019, entro il termine del 31/10/2018 stabilito dalla normativa federale;

USD CAMPOMORONE LADY per responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al Presidente e legale rappresentante Salvatore FALLICO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore FALLICO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società USD CAMPOMORONE LADY;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Salvatore FALLICO e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società USD CAMPOMORONE LADY;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 220/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 478 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Raffaele MIRRA e della società A.S. MIRAFIN, avente ad oggetto la seguente condotta:

Raffaele MIRRA, Presidente e legale rappresentante della società A.S. MIRAFIN, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 32 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 1145 - Divisione Calcio a 5 - pubblicato in Roma il 12/06/2019, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2019, la documentazione riguardante la fidejussione in originale, nonché per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenza;

A.S. MIRAFIN per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al Presidente e legale rappresentante Raffaele MIRRA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Raffaele MIRRA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S. MIRAFIN;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Raffaele MIRRA e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S. MIRAFIN;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 221/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1195 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Claudio CORACE avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO CORACE, dirigente della società Ssdarl Savona Fbc nella stagione 2018/2019, mediante il social network Facebook, pubblicava in data 17/04/2019 sul profilo di un suo conoscente, un commento con lo scopo evidente di insultare e offendere la memoria della squadra del Torino, così violando il principio di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, vigente all'epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio CORACE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Claudio CORACE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 222/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 615 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Luca Alfredo CAPRARO avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA ALFREDO CAPRARO, A.E. della Sez. AIA di Cassino all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e 40 comma 1, e 3 lett.c) del Regolamento A.I.A., per aver sottoscritto quale firmatario due missive, così da attribuirsi la diretta paternità, inviate dalla propria casella di posta elettronica in data 11.11.19 a quella del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Frosinone al fine di richiedere conferma dell'avvenuta ricezione del referto inerente alla gara POL. CITTA' DI PALIANO vs VIS SORA, valida per il Campionato Serie D Calcio a 5 (C.R. Lazio), stagione sportiva in corso, contenenti entrambe espressioni e affermazioni irraggiungibili, impertinenti e censurabili rivolte all'indirizzo del Giudice Sportivo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca Alfredo CAPRARO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Luca Alfredo CAPRARO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 223/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 63 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Giampiero MISCI, Daniele D'ALESSANDRO, Vincenzo NAPOLETANO e della società A.S.D. VICTORIA CROSS ORTONA, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIAMPIERO MISCI, Presidente della ASD Victoria Cross Ortona all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, 32, e 21, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito al calciatore D'Alessandro Daniele di prendere parte alla gara ASD Montenerodomo – ASD Victoria Cross Ortona del 14/04/19, valevole per il Campionato di Terza Categoria, benché fosse squalificato, al posto del calciatore Inturri Salvatore;

VINCENZO NAPOLETANO, Dirigente Accompagnatore della ASD Victoria Cross Ortona all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, 32, e 21, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 61 delle N.O.I.F., per aver consentito al calciatore D'Alessandro Daniele di prendere parte alla gara ASD Montenerodomo – ASD Victoria Cross Ortona del 14/04/19, valevole per il Campionato di Terza Categoria, benché fosse squalificato, al posto del calciatore Inturri Salvatore, sottoscrivendo la relativa distinta;

DANIELE D'ALESSANDRO, calciatore, in violazione degli artt. 4, 10, comma 6, 32, e 21, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver preso parte alla gara ASD Montenerodomo – ASD Victoria Cross Ortona del 14/04/19 valevole per il Campionato di Terza Categoria, benché fosse squalificato, al posto del calciatore Inturri Salvatore;

A.S.D. VICTORIA CROSS ORTONA, per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giampiero MISCI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. VICTORIA CROSS ORTONA, Daniele D'ALESSANDRO e Vincenzo NAPOLETANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giampiero MISCI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo NAPOLETANO, di 5 (cinque) giornate di squalifica per il sig. Daniele D'ALESSANDRO, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VICTORIA CROSS ORTONA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 10 FEBBRAIO 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 224/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 128 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Moreno BATTISTI, Alberto BROGNARA, Marino GAIARDONI, Giuseppe POLINARI, Nicola QUINTARELLI, Michele RUZZENENTI, Salvatore SCOLARO e delle società ACD CAVAION e ASD BALDO JUNIOR TEAM avente ad oggetto la seguente condotta:

ALBERTO BROGNARA, tesserato per l'ASD Montebaldina Consolini, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in riferimento agli artt. 7, comma 9, e 16, comma 5, dello Statuto FIGC, per avere, senza averne i poteri e senza il rispetto delle norme statutarie, convocato e condotto un'assemblea ordinaria, ove sono state assunte deliberazioni invalide, nonché per aver accettato la carica ivi deliberata, sempre senza il rispetto delle norme statutarie, ed aver tentato di far accreditare le delibere di tale assemblea presso gli organi federali, violazioni commesse in maniera continuativa a far data dal 8.06.2019 presso la sede sociale nonché in tutti i rapporti con la Federazione ed altri Enti (Agenzia Entrate);

SALVATORE SCOLARO, tesserato per l'ASD Montebaldina Consolini, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in riferimento agli artt. 7, comma 9, e 16, comma 5, dello Statuto FIGC, per avere, senza averne i poteri e senza il rispetto delle norme statutarie, convocato e condotto un'assemblea ordinaria, ove sono state assunte deliberazioni invalide, nonché per aver accettato la carica ivi deliberata, sempre senza il rispetto delle norme statutarie, ed aver tentato di far accreditare le delibere di tale assemblea presso gli organi federali, violazioni commesse in maniera continuativa a far data dal 8.06.2019 presso la sede sociale nonché in tutti i rapporti con la Federazione ed altri Enti (Agenzia Entrate);

MORENO BATTISTI, Dirigente presso le società Montebaldina e Baldo Junior Team, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in riferimento agli artt. 7, comma 9, e 16, comma 5, dello Statuto FIGC, con aggravante ex art. 14, comma 1, lett. o) del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, senza averne i poteri e senza il rispetto delle norme statutarie, convocato e condotto un'assemblea ordinaria, ove sono state assunte deliberazioni invalide, per aver accettato la carica ivi deliberata, sempre senza il rispetto delle norme statutarie, ed aver tentato di far accreditare le delibere di tale assemblea presso gli organi federali, violazioni commesse in maniera continuativa a far data dal 8.06.2019 presso la sede sociale nonché in tutti i rapporti con la Federazione ed altri Enti (Agenzia Entrate); nonché per aver concordato una gestione

sportiva ed economica in comune di quattro società (Montebaldina Consolini, Cavaion, Bardolino 1946 prima e Baldo Junior Team poi), violazioni commesse in maniera continuativa a far data dal 5.09.2016 presso le rispettive sedi sociali nonché in tutti i rapporti con la Federazione;

MARINO GAIARDONI, Presidente della Baldo Junior Team nella stagione sportiva 2018/2019 e tesserato per la ACD CAVAION nella stagione sportiva 2016/2017, in violazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 7, comma 9, dello Statuto FIGC, con aggravante ex art. 14, comma 1, lett. o) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver concordato una gestione sportiva ed economica in comune di ben quattro società (Montebaldina Consolini, Cavaion, Bardolino 1946 prima e Baldo Junior Team poi), violazioni commesse in maniera continuativa a far data dal 5.09.2016 presso le rispettive sedi sociali nonché in tutti i rapporti con la Federazione;

MICHELE RUZZENENTI, Presidente dell'ACD Cavaion nella stagione sportiva 2016/2017, in violazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 7, comma 9, dello Statuto FIGC, con aggravante ex art. 14, comma 1, lett. o) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver concordato una gestione sportiva ed economica in comune di quattro società (Montebaldina Consolini, Cavaion, Bardolino 1946 prima e Baldo Junior Team poi), violazioni commesse in maniera continuativa a far data dal 5.09.2016 presso le rispettive sedi sociali nonché in tutti i rapporti con la Federazione;

GIUSEPPE POLINARI, Presidente della ACD Cavaion nella stagione sportiva 2017/2018, in violazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 7, comma 9, dello Statuto FIGC, con aggravante ex art. 14, comma 1, lett. o) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver concordato una gestione sportiva ed economica in comune di quattro società (Montebaldina Consolini, Cavaion, Bardolino 1946 prima e Baldo Junior Team poi), violazioni commesse in maniera continuativa a far data dal 5.09.2016 presso le rispettive sedi sociali nonché in tutti i rapporti con la Federazione;

NICOLA QUINTARELLI, tesserato in qualità di Dirigente accompagnatore dell'A.S.D. Montebaldina Consolini nella stagione sportiva 2018/2019 e, nello stesso periodo, segretario, sebbene non tesserato, dell'A.S.D. Baldo Junior Team, in violazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 7, comma 9, dello Statuto FIGC, con aggravante ex art. 14, comma 1, lett. o) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver concordato una gestione sportiva ed economica in comune di quattro società (Montebaldina Consolini, Cavaion, Bardolino 1946 prima e Baldo Junior Team poi), violazioni commesse in maniera continuativa a far data dal 5.09.2016 presso le rispettive sedi sociali nonché in tutti i rapporti con la Federazione;

ACD CAVAION, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni commesse dai suoi tesserati;

ASD BALDO JUNIOR TEAM per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni commesse dai suoi tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Moreno BATTISTI, Alberto BROGNARA, Nicola QUINTARELLI, Michele RUZZENENTI, Salvatore SCOLARO, Giuseppe POLINARI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società ACD CAVAION, e Marino GAIARDONI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società ASD BALDO JUNIOR TEAM;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 11 (undici) mesi di inibizione per il Sig. Moreno BATTISTI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alberto BROGNARA, di 9 (nove) mesi di inibizione per il Sig. Marino GAIARDONI, di 9 (nove) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe POLINARI, di 9 (nove) mesi di inibizione per il per il Sig. Nicola QUINTARELLI, di 9 (nove) mesi di inibizione per il Sig. Michele RUZZENENTI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore SCOLARO, di € 3000,00 (tremila/00) di ammenda per la società ACD CAVAION, e di € 3000,00 (tremila/00) di ammenda per la società ASD BALDO JUNIOR TEAM;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'11 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 225/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 571 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Davide FACCHIN e della società COMO 1907 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Davide FACCHIN, calciatore tesserato per la società Como 1907 s.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di interviste rilasciate in data 30.11.2019 al termine della gara Como - Juventus U23, disputatasi in Como in pari data e valevole per il campionato di Lega Pro, riportate sul sito web "www.tuttoc.com" in data 01.12.2019 e sul quotidiano "La Provincia" di Como in data 02.12.2019, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della Procura Federale della Federazione Italia Giuoco Calcio ed in particolare del collaboratore della Procura Federale designato per il controllo del citato incontro;

COMO 1907 SRL, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, e dell'art 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al proprio tesserato Davide FACCHIN;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michael GANDLER, in qualità di amministratore delegato, per conto della società COMO 1907 SRL e dal Sig. Davide FACCHIN;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per il Sig. Davide FACCHIN e di € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società COMO 1907 SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'11 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 226 /AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 9 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Carmelo PELLEDDORO, Salvatore SANTONOCITO, Carmelo NICOLOSI, Marco MAZZARELLI, e nei confronti della società ASD GIOVANI LEONI, avente ad oggetto la seguente condotta:

CARMELO PELLEDDORO, Presidente della ASD Giovani Leoni all'epoca dei fatti, in violazione dell'art.4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 61 delle N.O.I.F. per avere sottoscritto la distinta dei calciatori partecipanti alla gara La Meridiana – ASD Giovani Leoni del 20.01.2019, valevole per il Campionato Regionale Under 17 C.R. Sicilia, attestando così la posizione regolare del calciatore MARCO MAZZARELLI nonostante lo stesso fosse squalificato;

SALVATORE SANTONOCITO, dirigente della ASD Giovani Leoni all'epoca dei fatti, per avere sottoscritto la distinta dei calciatori partecipanti alle gare ASD Giovani Leoni – Tirrenia Calcio del 12.01.2019, e Città di Messina – ASD Giovani Leoni del 3.02.2019, Campionato Regionali Under 17 C.R. Sicilia, attestando così la posizione regolare del calciatore MARCO MAZZARELLI nonostante lo stesso fosse squalificato;

CARMELO NICOLOSI, dirigente della ASD Giovani Leoni all'epoca dei fatti, per avere sottoscritto la distinta dei calciatori partecipanti alla gara ASD Giovani Leoni – ACR Messina del 26.01.2019, Campionato Regionali Under 17 C.R. Sicilia, attestando così la posizione regolare del calciatore MARCO MAZZARELLI nonostante lo stesso fosse squalificato;

MARCO MAZZARELLI, calciatore della ASD Giovani Leoni all'epoca dei fatti, in violazione dell'art.4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto ha preso parte alle gare La Meridiana – ASD Giovani Leoni del 20.01.2019, ASD Giovani Leoni – Tirrenia Calcio del 12.01.2019, e Città di Messina – ASD Giovani Leoni del 3.02.2019, ASD Giovani Leoni – ACR Messina del 26.01.2019, valevoli per il Campionato Regionali Under 17 C.R. Sicilia LND - FIGC, in posizione irregolare in quanto squalificato;

ASD GIOVANI LEONI, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per l'operato del suo Presidente Sig. Carmelo Pelledoro, e disciplinarmente ai sensi dell'art.6 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per l'operato dei dirigenti Sig.ri Salvatore Santonocito e Carmelo Nicolosi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Carmelo PELLEDDORO in proprio e per conto della società ASD GIOVANI LEONI, Salvatore SANTONOCITO, Carmelo NICOLOSI e Marco MAZZARELLI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di quattro (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Carmelo PELLEDDORO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore SANTONOCITO, di 40 (quaranta) giorni di inibizione per il sig. Carmelo NICOLOSI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Marco MAZZARELLI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD GIOVANI LEONI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina